



Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare "Con Emiliano"

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Tra

il Gruppo Consiliare Regionale "Con Emiliano" (da ora in poi Gruppo) con sede in Bari alla Via Gentile, 52 C.F. 93515560725, nella persona del suo Presidente pro-tempore Ing. Gianfranco Lopane

e residente in

e

Michele, Antonio, Raffaele Dambra (da ora in poi Professionista) nato a
residente in C.F.

, avente Partita Iva:

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Ai sensi del Titolo I articoli 1.-4 della Legge Regionale nr. 29 del 22 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi consiliari – modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3", il Gruppo consiliare "Con Emiliano", intendono costituire un contratto di prestazione di lavoro autonomo alle condizioni di seguito indicate.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il Professionista s'impegna a prestare la propria attività professionale per le esigenze del Gruppo.

Il Professionista dovrà svolgere le seguenti attività professionali:

- Marketing politico;
- Strategie comunicative;
- Consulenza nella comunicazione digitale;
- Organizzazione e gestione dell'attività di comunicazione per gli eventi realizzati dal gruppo consiliare;

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio il 15/12/2020 e terminerà il 15/12/2021 senza alcun preavviso e potrà essere rinnovato annualmente, previa valutazione dell'operato, ed in ogni caso entro fine legislatura.

ARTICOLO 4 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal Professionista nel contesto di un rapporto di attività autonoma professionale privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici.

Ferma rimanendo la natura altamente fiduciaria dell'incarico e il prevalente carattere personale dell'attività che esso comporta, il professionista potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti ulteriori oneri e/o responsabilità per il Gruppo.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) dell'art.2 (raccomandazioni etiche) Titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n.19/2015, il contratto si intenderà immediatamente risolto.

9

ARTICOLO 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti regionali d.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2015.

ARTICOLO 7 – RISULTATO

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al Gruppo ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

ARTICOLO 8 – COMPENSO

Si stabilisce per la durata del contratto un compenso omnnicomprensivo anche di oneri fiscali e previdenziali pari a € 7.200,00 (settemilaeducecentoeuro/00). Il compenso verrà corrisposto mensilmente, alla sottoscrizione del presente contratto previa esibizione della fattura.

Il professionista fornirà una breve relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario e previa presentazione di regolare fattura intestata al Gruppo.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE – RECESSO - DECADENZA

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il Gruppo potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del codice civile. Sono causa di risoluzione e quindi di cessazione immediata del contratto di consulenza in caso sopravvengano nel corso del rapporto una delle seguenti circostanze:

- che il Professionista sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e/o mafiosa;
- che il Professionista sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo.

E' causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.

E' causa di risoluzione o decadenza dal contratto di consulenza la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia previsto dal D.G.R. n.1423 del 4 luglio 2015.


ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il Professionista dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il consulente non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Il Professionista autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.LGV.196/2003.

ARTICOLO 12 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, il Professionista è nominato "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del trattamento. Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.

ARTICOLO 13 – RINVIO



er quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (artt.2229 e seguenti).

ARTICOLO 14 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara altresì:

- di non essere legato da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con alcun consigliere regionale componente dell'attuale Assemblea Legislativa regionale;
- di non essere stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo.

ARTICOLO 15 – RACCOMANDAZIONI ETICHE

Il professionista, preso atto che con o.d.g. approvato in data 13.10.2015 il Consiglio Regionale in merito alle spese del personale dei Gruppi consiliari ha impegnato l'ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n.03/1994 e n.34 /2012, come integrate e modificate dalla legge 29/2015, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le fattispecie del punto c) art.2 titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 19/2015:


- soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del gruppo consiliare e del consiglio regionale.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.

Bari, 15 Dicembre 2020

REGIONE PUGLIA
Il Presidente del Gruppo Consiliare
emiliano
Ing. Gianfranco Lopane



Il Professionista Consulente
Michele Dambra

